COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

31030 Castello di Godego (TV) - via Guglielmo Marconi, 58

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con
deliberazione di Commissario Straordinario -Consiglio n. 7 del 26/03/2013

TITOLO I - I PRINCIPI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia ed importi
Art. 3 – Procedure alternative all'economia

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA
Art. 4 – Lavori in economia
Art. 5 – Forniture in economia
Art. 6 – Servizi in economia

TITOLO III – I SOGGETTI
Art. 7 – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia
Art. 8 – Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore lavori
Art. 9 – Elenchi di operatori economici

TITOLO IV- MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Art. 10 – Avvio del procedimento in economia
Art. 11 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta
Art. 12 – Affidamento diretto
Art. 13 – Affidamento con procedura negoziata
Art. 14 – Criteri di scelta dell'affidatario
Art. 15 – Atti e documenti della procedura
Art. 16 – Requisiti degli affidatari
Art. 17 – Forma dei contratti
Art. 18 – Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 19 – Interventi d'urgenza
Art. 20 – Lavori di somma urgenza
Art. 21 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
Art. 22 – Alienazione di beni mobili e immobili di valore limitato
Art. 23 – Locazione di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente
Art. 24 – Sponsorizzazioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER LA CONTABILITA' IN ECONOMIA
Art. 25 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 26 – Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture
Art. 27 – Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
Art. 28 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Art. 29 – Pagamenti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 – Verifica e collaudo
Art. 31 – Garanzie
Art. 32 – Inadempimenti
Art. 33 – Penali
Art. 34 – Disposizioni di coordinamento
Art. 35 – Entrata in vigore

TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure per l'acquisizione di lavori beni e servizi in economia, in attuazione delle previsioni di cui:
   a) all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»);
   b) all'art. 204 del Codice – acquisizione in economia di lavori concernenti i beni mobili e immobili, gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale compresi gli scavi archeologici;
   c) all'articolo 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   d) al capo III del titolo VIII ed al capo II del titolo IX della parte II del D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito semplicemente «Regolamento»);
   e) agli artt. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
   f) all'art. 267 del DPR 207/2010 – servizi attinenti l'ingegneria ed architettura inferiori a 100.000 euro;
2) Le disposizioni contenute nel presente documento sono finalizzate a semplificare i procedimenti di acquisizione al fine di perseguire un accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei processi gestionali, nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e la cui traduzione al caso concreto è demandata al Dirigente/Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa;
3) Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia ai principi generali di cui al precedente comma e alle norme civili in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici;
4) Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui all'articolo successivo o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Art. 2
Modalità di esecuzione in economia ed importi

1) L'esecuzione in economia di servizi, forniture o lavori può avvenire:
   a) in amministrazione diretta, senza l'intervento di alcun imprenditore, con materiali, utensili e mezzi d'opera già di proprietà o appositamente acquistati o noleggiati dal Comune con personale dipendente dal Comune medesimo, eventualmente integrato da altro assunto di volta in volta secondo le disposizioni legislative in vigore;
   b) per cottimo fiduciario, con affidamento, tramite procedura negoziata, a soggetti esterni al Comune in possesso dei necessari requisiti, ovvero con affidamento diretto a ditte di nota capacità ed idoneità nei casi di seguito disciplinati dal presente regolamento;
   c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
2) I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 €, I.V.A. esclusa.
3) Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000, I.V.A. esclusa. Tali limiti d'importo s'intendono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 3
Procedure alternative all'economia

1) La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento possono essere sostituite dal ricorso alla convenzione Consip di cui all'art. 26 comma 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 e dall'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per l'anno 2007) o al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
2) La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento debbono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, e, per l'esecuzione dei lavori, anche sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali, o comunque riconosciuti.
3) Sono inoltre fatte salve le norme speciali per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali, di cui alla L. R. n. 24/94, e L. R. 03.11.2006 n. 23.

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE LAVORI SERVIZI FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Art. 4
Lavori in economia

1) Possono essere eseguiti in economia sino all'importo di euro 200.000,00 **,** I.V.A. esclusa i seguenti lavori:
   a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
      - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
      - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
      - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
      - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
   b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
   c) lavori complementari di opere affidate in appalto nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, nei limiti in precedenza, specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;
   d) nel caso di inadempimento dell'esecutore del contratto ai sensi dell'art. 147 e dell'art. 224 del Regolamento;
   e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
   f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
   g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di non edificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
k) lavori da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
l) lavori di qualsiasi genere per la protezione civile comunale.

2) L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3) Possono altresì essere eseguiti in economia, sino all'importo di euro 200.000,00, i lavori relativi ad interventi di manutenzione di opere o impianti di proprietà del Comune o dati in gestione allo stesso o comunque di competenza del medesimo. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
   a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
   b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
   c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
   d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
   e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
   f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
   g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
4) I lavori sopra indicati possono essere eseguiti in amministrazione diretta esclusivamente sino all'importo di euro 50.000,00.

Art. 5
Forniture in economia

1) Possono eseguirsi in economia, qualora non si ritenga opportuno l'utilizzo diretto delle convenzioni quadro definite da CONSIP s.p.a. e fatte salve le norme speciali per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali, le seguenti categorie di forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, il cui importo complessivo non sia superiore a 200.000,00 €, I.V.A. esclusa:

a) arredi e attrezzature per uffici, strutture comunali e per edifici scolastici, elettrodomestici, hardware, software, macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa, mezzi audiovisivi e relativo materiale tecnico, impianti radioelettrici, ricambi ed accessori;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di veicoli e macchine operatrici, acquisto di materiali di ricambio ed accessori, spese per le autofficine ed autorimesse;
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
h) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
i) combustibile per il riscaldamento di immobili, fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, acquisto di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per i mezzi di trasporto;
j) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi, acquisto di medicinali e materiali sanitari, accertamenti igienici e sanitari;
k) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, o di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
l) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
m) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
n) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
o) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
p) acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione, nonché forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
q) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
r) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2) Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 4 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6
Servizi in economia

1) Possono essere eseguiti in economia, qualora non si ritenga opportuno l'utilizzo diretto delle convenzioni quadro definite dalla Consip e fatte salve le norme speciali per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali, i servizi il cui importo complessivo non sia superiore a € 200.000, I.V.A.

esclusa, appartenenti alle seguenti categorie:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di proprietà comunale;
b) servizi di trasporto di qualsiasi genere, compreso il trasposto scolastico, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali che riguardino la pulizia degli immobili comunali, nonché servizi riguardanti la gestione delle opere stradali, manufatti e infrastrutture;
c) servizi di telecomunicazione (postali, telefoniche e telegrafiche);
d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per i dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
e) servizi informatici e affini, compresi i servizi di gestione e manutenzione siti web;
f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi i rilievi statistici, le indagini, gli studi, le analisi tecnico-finanziarie;
g) servizi di contabilità, compresi gli adempimenti conseguenti, quali la consulenze fiscale, previdenziale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
h) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara e la promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche e sportive;
i) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, nonché di gestione delle aree verdi comunali;
j) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, fotografia, traduzione copia e trascrizione (es. trascrizione registrazione verbali discussione Consiglio Comunale, ecc..).;
k) eliminazione di scarichi e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature di cui alla parte terza e quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
l) servizi alberghieri e di ristorazione, compresi i servizi ricettivi, anche per le categorie protette, e per anziani, disabili e adolescenti;
m) servizi relativi alla sicurezza, compresa la gestione degli impianti di allarme, tele-vigilanza e antincendio;
n) servizi relativi all'istruzione, compresa la gestione di corsi di qualsiasi tipo, partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
o) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, l'assistenza post-scolastica per minori, centri ricreativi estivi, ecc., le spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio e servizi riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
p) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
q) onoranze funebri e servizi floreali;
r) servizi legali.

2) Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, "Altri servizi":
   a) nolo, affitto, o altra forma di prestito contro corrispettivo di beni ed attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art.5;
   b) locazioni di immobili, aree e locali a breve o medio termine, comunque per periodi non superiori a un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, per l'espletamento di servizi

dei competenti uffici, e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;

c) servizi pubblici per l'erogazione dell'energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge (illuminazione pubblica comunale);
d) servizi tecnici di cui all'art. 21, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
e) servizi riguardanti la gestione dell'illuminazione pubblica comunale;
f) servizi riguardanti la gestione delle opere stradali, manufatti e infrastrutture, la gestione della segnaletica stradale e della sicurezza del traffico in generale;
g) servizi riguardanti il soccorso e la protezione civile;
h) servizi riguardanti la gestione dei cimiteri;
i) contratti di somministrazione di lavoro;
j) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione.

3) Possono altresì eseguirsi in economia le prestazioni di servizi accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'art. 4 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'art. 5.

TITOLO III - I SOGGETTI

Art. 7
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione in economia

1) L'amministrazione opera a mezzo di un responsabile del procedimento, di norma coincidente con il Dirigente/Responsabile del Servizio titolare del potere di spesa, nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti di programmazione e regolamentari vigenti nell'ente.
2) Il Dirigente/Responsabile del Servizio può individuare, in relazione ai contenuti e alla consistenza dei lavori, forniture e servizi in economia, un responsabile unico del procedimento per uno o più interventi al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'operatore economico, l'affidamento, l'esecuzione e l'eventuale collaudo degli interventi.
3) Il Dirigente/Responsabile del Servizio garantisce la coerenza delle acquisizioni con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e del rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 comma 2. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Dirigente/Responsabile del Servizio, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 8 - Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore lavori

1) L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento.
2) In caso di carenza in organico di personale adeguato ai compiti di cui al comma precedente, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'Amministrazione può provvedere alla nomina di un direttore dei lavori o di un direttore di esecuzione del contratto, anche esterno all'Amministrazione.

Art. 9 - Elenchi di operatori economici

1) E' facoltà dell'Amministrazione predisporre, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 332 del Regolamento, elenchi di operatori economici dotati dei requisiti generali e di idoneità

professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto.

2) La predisposizione dei predetti elenchi è effettuata preferibilmente in forma associata mediante appositi accordi fra Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche avvalendosi di organismi associativi si cui fa parte, ovvero utilizzando elenchi di altra Amministrazione.
3) L'iscrizione dell'operatore economico nei predetti elenchi assolve l'obbligo di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando peraltro impregiudicata la facoltà di verifica in ogni momento da parte dell'Amministrazione.
4) Le modalità di formazione ed aggiornamento, almeno annuale, degli elenchi sono demandati a provvedimento organizzativo del Responsabile di Servizio nel rispetto delle seguenti indicazioni:
   a) Iscrizione ed aggiornamento avvengono con la collaborazione dei soggetti interessati;
   b) Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le modalità sono uniche per tutti i servizi comunali e non sono inoltre ammessi elenchi separati per la stessa tipologia di prestazione;
   c) L'iscrizione potrà avvenire in qualsiasi momento, si perfeziona con il silenzio assenso e decade decorso il termine di validità stabilito qualora non rinnovata per tempo;
   d) Le modalità di formazione e gestione degli elenchi sono improntate a massima trasparenza e pubblicità.

TITOLO IV- MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Art. 10
Avvio del procedimento in economia

1) Il Responsabile di Servizio, qualora intenda avviare un procedimento in economia, assume una determinazione, che deve tra l'altro contenere:
   a) l'esatta indicazione dei lavori, delle provviste o dei servizi che si intendono attivare o acquisire;
   b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
   c) l'importo presunto della spesa.
2) Nella stessa determinazione viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio. Inoltre il Responsabile attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento.

Art. 11
Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1) Possono essere eseguiti in amministrazione diretta gli interventi che non comportino una spesa complessiva superiore a € 50.000,00. In tal caso, il responsabile del servizio ovvero del procedimento, ove non sia possibile eseguirli con il personale dipendente, reperisce il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
2) I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 12
Affidamento diretto

1) Per le acquisizioni il cui importo stimato è inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e sono disposte con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio a seguito di trattativa diretta;
2) In caso di affidamento diretto il Dirigente/Responsabile del Servizio ovvero il responsabile del

procedimento nominato ai sensi del precedente art. 7 comma 2, dovrà attestare in sede di provvedimento di affidamento che il prezzo negoziato é congruo ed è vantaggioso per l'Amministrazione.

3) Nell'attività di verifica potrà avvalersi di listini o prezziari pubblici ovvero di prezzi desunti da procedure concorsuali recenti, anche di altre Amministrazioni, ovvero delle convenzioni CONSIP s.p.a. vigenti.
4) Resta impregiudicata la facoltà del responsabile del procedimento:
   a) di procedere all'affidamento diretto verificando convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'Amministrazione;
   b) di procedere all'affidamento con la procedura negoziata di cui al successivo articolo in caso di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica e in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio esplicitato con la determinazione a contrattare.

Art. 13
Affidamento con procedura negoziata

1) Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui al precedente articolo il responsabile del procedimento opera nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125 del Codice, commi 8 e 11.
2) L'individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata è effettuata con una o più delle seguenti modalità:
   a) Indagine di mercato effettuata mediante assunzione diretta di informazioni finalizzate ad individuare soggetti idonei a formulare un'offerta nel caso di specie;
   b) Indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di avviso all'albo on line per un periodo non inferiore a quindici giorni indicante la prestazione ed i requisiti richiesti al potenziale concorrente;
   c) Utilizzo degli «Elenchi di operatori economici» formati ai sensi dell'art. 332 del Regolamento di esecuzione, nel rispetto del principio di rotazione così come definito al comma successivo.
   d) Soggetti non iscritti agli elenchi di cui alla lettera precedente che hanno manifestato interesse a partecipare a procedure negoziate.
3) Ai sensi dell'art.1, comma 7, del D.L. 06.07.2012 n.95 convertito nella Legge 07.08.2012 n.135, relativamente alle categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, qualora non si intenda approvvigionarsi attraverso procedure Consip e quindi si intenda esperire gara al ribasso fino all'importo delle soglie di cui all'art.2, la gara potrà essere effettuata mediante la richiesta di almeno cinque offerte a ditte del settore.
4) Si prescinde dall'invito di una pluralità di soggetti indipendentemente dagli importi sopra indicati, e si può negoziare direttamente con un unico operatore economico nei seguenti casi:
   e) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
   f) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore di lavori, servizi o forniture, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
   g) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico

o di tutela della pubblica incolumità.

5) Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, indipendentemente dalle fattispecie indicate nel presente regolamento nelle ipotesi previste dall'art. 125 commi 6 e 10.

Art. 14
Criteri di scelta dell'affidatario

1) La scelta del contraente avviene sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
   a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente stabiliti e ponderati;
   b) in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti di progetto e non sia prevista alcuna variazione qualitativa**.**
2) Le offerte dei concorrenti sono soggette a valutazione di anomalia sulla base dei criteri previsti dall'art. 86 del Codice e meglio esplicitati nella lettera di invito. In tutti i casi in cui l'offerta dell'affidatario venisse ritenuta anormalmente bassa, la valutazione verrà effettuata in contraddittorio con l'offerente ai sensi della vigente normativa.

Art. 15
Atti e documenti della procedura

1) L'affidamento diretto è caratterizzato da libertà di forma, non è preceduto da determinazione a contrattare, da obblighi di comunicazione ne dall'obbligo di post informazione di cui all'art. 331 terzo comma del Regolamento di esecuzione. Con il provvedimento di affidamento si dovrà dare atto della procedura seguita per l'individuazione dell'affidatario, del rispetto delle norme che lo regolano, in particolare quelle previste al precedente articolo 10, e dovranno essere evidenziati gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare.
2) La procedura negoziata di cui al precedente articolo 13 è preceduta da determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, 1° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 contenente, oltre a quanto previsto dal citato articolo di Legge:
   c) L'approvazione del progetto di acquisizione e relativi allegati qualora non effettuata e/o del preventivo di spesa per le acquisizioni di lavori beni e servizi di scarsa rilevanza tecnica;
   d) L'approvazione della lettera di invito che dovrà essere redatta nel rispetto dell'art. 334 del Regolamento di esecuzione in caso di servizi e forniture, ed in analogia allo stesso nel caso di affidamento di lavori;
   e) Il Codice Identificativo di Gara previsto all'art. 3 primo comma della deliberazione dell'Autorità per La Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26 gennaio 2006, in quanto necessario, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
   f) Il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", qualora necessario;
   g) Le motivazioni del mancato ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a.) in quanto necessario;
   h) La designazione del Responsabile del Procedimento qualora trovi applicazione il precedente art. 7 secondo comma;
3) La lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica *ovvero* utilizzando forme di mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento . Nel caso di intervento d'urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il

primo giorno feriale successivo;

4) Nel caso di offerta al massimo ribasso le operazioni di gara sono effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento mentre, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si provvederà alla nomina di una commissione di gara, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 del Codice;
5) L'apertura delle offerte tecniche ed economiche sono effettuate in seduta pubblica, mentre l'analisi delle offerte tecniche può essere effettuata in seduta segreta. Delle operazioni di gara è redatto apposito verbale che è trasmesso al Dirigente/Responsabile del Servizio per l'aggiudicazione definitiva che diventa esecutiva/efficace ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
6) In virtù di quanto previsto agli articoli 121 comma 1 e 125 comma 14 del Codice, alla procedura negoziata si applicano le seguenti norme del Codice:
   - art. 11 commi 6, 7, 10, 10 bis;
   - art. 13, ed in particolare il comma 2 lett. b);
   - art. 68 secondo comma;
   - art. 73 comma 4;
   - art. 74 comma 3;
   - art. 79 comma 5.

Art. 16
Requisiti degli affidatari

1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in economia i soggetti previsti dall'art. 34 del Codice dei Contratti.
2) L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3) Il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 – Requisiti di ordine generale -, 39 – Requisiti di idoneità professionale -, 40 – Qualificazione per eseguire i lavori -, 41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi – e 42 – Capacità tecnico professionale dei fornitori e prestatori di servizi - 90, comma 7 del Codice, ed è sempre dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4) L'Amministrazione effettuerà i controlli sulle dichiarazioni sopra indicate, a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5) Qualora dai controlli sopra indicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'affidatario decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6) Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 137 del Codice dei Contratti nel caso in cui dalla verifica effettuata sulle dichiarazioni rese dall'affidatario del lavoro servizio e forniture, risultassero dichiarazioni mendaci.
7) In caso di contratto al quale sia già stata data esecuzione, anche parziale, la valutazione circa l'utilizzo della predetta facoltà é rimessa al responsabile del procedimento.

Art. 17
Forma dei contratti

1) I contratti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo non superiore ad € 40.000,00 assumono la forma di lettera commerciale con la quale il responsabile di cui all'articolo 8 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi
2) I contratti di importo superiore ad € 40.000,00 sono stipulati con atto pubblico amministrativo.

Relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas metano, carburanti rete, carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, acqua, ed in tutti i casi in cui il contratto può essere rescisso anticipatamente senza penali, il contratto può assumere la forma di lettera commerciale.

3) Il contratto deve indicare:
   a) l'elenco e le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
   b) il termine per l'ultimazione dei lavori;
   c) le modalità di pagamento;
   d) le penalità in caso di ritardo;
   e) la possibilità di risolvere il contratto in danno, in caso di inadempimento.
4) Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico della ditta contraente.

Art. 18
Affidamento lavori di manutenzione di pronto intervento

1) Per interventi di manutenzione di pronto intervento che per loro natura non sono predeterminabili per quantità e momento di esecuzione, è facoltà dell'Amministrazione stipulare contratti a misura per un durata ed un importo massimo predefiniti. L'importo del contratto è determinato tenuto conto delle voci di spesa storica più usuali o ricorrenti, per un periodo pari alla durata dell'atto da stipulare. L'importo così stabilito determina la soglia del contratto ai fini del nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento per la scelta dell'affidatario.
2) Il contratto è stipulato esclusivamente a misura con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi di cui al comma precedente, per un periodo temporale predeterminato, comunque non superiore a quattro anni, ed entro un limite di spesa prefissato.
3) Stipulato il contratto, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
   a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
   b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
   c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
   d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.
4) Qualora nel periodo temporale di vigenza del contratto la somma impegnata dovesse rivelarsi insufficiente è facoltà del Responsabile del procedimento proporre una perizia suppletiva per maggiori spese ai sensi dell'art. 177 del Regolamento.
5) Nel caso di acquisizioni non predeterminabili per natura, quantità e momento di esecuzione di importo annuo stimato complessivamente non superiore ad € 2.500,00 i Responsabili dei Servizi possono provvedere, con propria determinazione e sulla base di valutazioni di convenienza ed opportunità, alla prenotazione della spesa annuale ritenuta necessaria. Detta prenotazione si trasforma in impegno con l'emissione di buono d'ordine. In tal caso:
   a) L'atto d'ordinazione, sostituivo del provvedimento di formale aggiudicazione e conclusivo del procedimento negoziale, è redatto in triplice esemplare: uno è trattenuto dal responsabile del procedimento, due sono trasmessi alla ditta esecutrice o fornitore o prestatore del servizio, che restituirà una copia unitamente alla fattura;
   b) L'atto d'ordinazione deve contenere il riferimento al presente regolamento, allo stanziamento di bilancio e all'impegno;

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19
Interventi d'urgenza

1) Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2) Il verbale di cui al comma precedente può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3) Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20
Lavori di somma urgenza

1) Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, si applica l'art. 176 del Regolamento.
2) Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21
Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1) I servizi tecnici sono così individuati:
   a) Servizi tecnici di ingegneria ed architettura concernenti:
   - la redazione del progetto preliminare, progetto definivo, progetto esecutivo del piano di sicurezza e coordinamento, nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
   - la direzione lavori, le attività tecnico amministrative connesse alla direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
   - le analisi di laboratorio, le prove di carico;
   - il collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi funzionali necessari ai lavori;

   b) Servizi tecnici di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo organizzativo e legale di supporto ai compiti del responsabile unico del procedimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori servizi e forniture ,
   c) Le attività di verifica del progetto previste alla Parte II Tit. II capo II del Regolamento di esecuzione;
   d) Altri servizi di cui l'allegato IIA, categoria 12 del Codice dei Contratti ed in particolare:
   - i servizi di urbanistica e paesaggistica con esclusione dei servizi di cui alla precedente lettera a);
   - collaudi statici e specialistici;
   - visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti;
   - perizie di stima;
   - indagini ed accertamenti;
   - indagini geognostiche;
   - supporto agli atti di pianificazione comunque denominati;
   - servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale.

- progettazione delle forniture e servizi;
- il servizio di direttore dell'esecuzione del contratto;
- verifiche di congruità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti di fornitura e/o servizi;

2) L'affidamento dei servizi di cui al presente articolo è subordinato alla previa verifica delle condizioni che permettono il ricorso a soggetti esterni all'ente.
3) Gli affidamenti in economia dei servizi indicati al comma 1 sono ammessi sino alle seguenti soglie:
   - per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura sino all'importo di 100.000,00 euro;
   - per i servizi tecnici indicati alle lettere b), c) e d) sino all'importo di 193.000,00 euro;
4) Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento.
5) I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere, b), c), e d), di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 200.000,00, sono affidati con le modalità previste per l'affidamento dei servizi indicate ai precedenti artt. 11, 12, 13, 14;
6) I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a) di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ai euro 100.000,00 sono affidati secondo quanto previsto dall'art. 267 del Regolamento di esecuzione.
7) Le linee guida per l'affidamento dei servizi sopra indicati vengono di seguito indicati:
   a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare con riferimento a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione all'art. 267, per i servizi di cui al comma 1 lettera a), all'art. 216 per i collaudatori, all'art. 50 per i servizi di cui al comma 1 lettera c) e dal Codice dei Contratti agli artt. 41 e 42 per i servizi di cui al comma 1 lettera d);
   b) possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
   c) nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economica mente più vantaggiosa uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
      - condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
      - ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
      - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
      - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
      - rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune.
8) Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 7, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

9) Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 4 e 5 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
10) In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento,
11) Gli elenchi degli operatori economici per l'affidamento dei servizi indicati al comma 1 lettera a) del presente articolo sono formati secondo quanto disposto dall'art. 267 del Regolamento di esecuzione. Sarà facoltà del Responsabile Unico del Procedimento avvalersi se necessario di elenchi predisposti da altre amministrazioni anche secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.
12) Per gli elenchi relativi ai servizi indicati alle lettere b), c) e d) si applica quanto disposto dall'art. 9.
13) Nel caso di affidamenti di progettazioni da porre a base di gara ed in ogni caso di progettazioni esecutive i progettisti dovranno essere muniti della polizza prevista dall'art. 111 del Codice dei contratti e dall'art. 269 del Regolamento di esecuzione.
14) Nel caso di affidamento dei servizi previsti dalla lettera c) comma 1, del presente articolo -attività di verifica - dovrà presentare la propria polizza professionale generale per la sua attività integrata dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice che garantisca le condizioni per lo specifico progetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 57 comma 1 lettera b) del Regolamento di esecuzione.
15) Per tutti gli altri servizi le garanzie potranno essere prestate secondo quanto indicato al successivo articolo 31.

Art. 22
Alienazione di beni mobili e immobili di valore limitato

1) Per le alienazioni di beni mobili di valore unitario inferiore a 5.000,00 (cinquemila) euro si può procedere a trattativa privata prescindendo dalle formalità dell'asta pubblica, previo avviso da pubblicare all'albo comunale di norma per almeno 15 giorni e con le altre forme di pubblicità ritenute opportune. Saranno applicate le modalità procedurali del presente regolamento, per quanto compatibili.
2) Analogamente si provvede per l'alienazione di beni immobili per un valore unitario inferiore a 20.000,00 (ventimila) euro risultante da perizia di stima.
3) In entrambe le ipotesi previste ai commi 1 e 2 del presente articolo si procede previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 23
Locazione beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente

1) Per le locazioni di beni mobili di proprietà dell'Ente il cui importo non eccede i 2.000,00 (duemila) euro annui, si può procedere a trattativa privata osservando la disciplina di cui all'art. 12, primo comma.
2) Analogamente si procede per le locazioni di beni immobili di proprietà dell'Ente il cui importo non superi i 15.000,00 (quindicimila) euro annui.
3) Si prescinde da qualsiasi formalità per le locazioni di beni mobili o immobili finalizzate a scopi sociali o di pubblica utilità.
4) Per tutte le predette ipotesi si procede previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 24
Sponsorizzazioni

1) Nei limiti d'importo di cui al presente regolamento la Giunta comunale può stabilire di far realizzare lavori o acquisire forniture o servizi tramite un contratto di sponsorizzazione con una ditta privata che assuma il ruolo di sponsor, ed acquisisca o realizzi a sue spese i lavori, le forniture o i servizi.
2) In tal caso dovranno essere rispettate le modalità procedurali di cui al precedente titolo, e lo sponsor dovrà possedere i requisiti di qualificazione richiesti per gli importi sponsorizzati, ai sensi dell'art. 15.

TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER LA CONTABILITA' IN ECONOMIA

Art. 25
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1) I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
   a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
   b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 26
Contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture

1) Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000 euro la contabilità è redatta in forma semplificata con le modalità previste dall'art. 210 del Regolamento.
2) Negli altri casi trovano applicazione gli art. 203 e seguenti del Regolamento.
3) Per forniture e servizi la contabilità è redatta in forma semplificata mediante accertamento sulle fatture di spesa o equipollente documento fiscale, da parte del direttore dell'esecuzione, della corrispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali.
4) Nel caso di contabilità in forma semplificata, la liquidazione è effettuata entro trenta giorni, dal ricevimento della fattura di spesa o equipollente documento fiscale. I singoli atti di cottimo possono prevedere anche tempistiche diverse da quelle indicate in ragione della natura e della tipologia della prestazione.
5) La liquidazione è comunque subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione, ovvero da dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del D.L. 70/11, convertito dalla L. 106/11.
6) Le tempistiche e le modalità dei pagamenti in acconto e a saldo sono indicate nel relativo atto di cottimo. Si applicano gli artt. 143, 205 e 337 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Art. 27
Prestazioni o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1) Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, trova applicazione l'art. 177 del Regolamento dei Lavori Pubblici. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000,00.
2) Sono altresì ammesse variazioni ed addizioni ai sensi dell'art. 132 del Codice e dell'art. 161 del regolamento per i lavori, e varianti ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Codice e dell'art. 311 del Regolamento, per i servizi e le forniture.
3) La determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto avviene con modalità e forme previste dal Regolamento dei Lavori Pubblici.

Art. 28
Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1) Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del procedimento, mediante ordine dallo stesso sottoscritto, anche con firma digitale, contente gli estremi dell'ufficio ordinante e del contratto di riferimento.
2) L'ordinazione contiene:
   a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
   b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
   c) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
   d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3) Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
4) La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 29
Pagamenti

1) Il responsabile del procedimento provvede con atto di liquidazione al pagamento di rate di acconto o del saldo delle prestazioni ai rispettivi creditori.
2) Il pagamento non può essere effettuato prima della verifica della prestazione.
3) I pagamenti sono effettuati con appositi mandati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dal responsabile dell'Ufficio ragioneria, previo accertamento della regolarità contabile della fattura.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30
Verifica e collaudo

1) Tutti gli interventi in economia sono soggetti a verifica di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione del contratto così come previsto dagli artt. così come previsto dagli artt. 237 e 325 del Regolamento.
2) Per tutte le acquisizioni in economia cui si applica la contabilità semplificata la certificazione o attestazione di regolare esecuzione è sostituita dal visto del direttore lavori/responsabile dell'esecuzione sulla fattura a saldo delle prestazioni attestante che le stesse sono state eseguite a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il visto è confermato dal Responsabile del procedimento qualora soggetto diverso dal direttore lavori/responsabile dell'esecuzione.

Art. 31
Garanzie

1) I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2) I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3) Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 7, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli

affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

4) Resta salva la possibilità da parte del responsabile unico del procedimento di prevedere l'obbligatorietà delle cauzioni/polizze anche per importi inferiori alle soglie sopraindicate, quando la natura dell'acquisizione e il tipo di procedura di affidamento la renda opportuna.

Art. 32
Inadempimenti

1) Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, può disporre la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno .
2) Sono altresì applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice dei contratti, relativi alla possibilità di transazione ed accordo bonario.

Art. 33
Penali

1) In caso di ritardi imputabili all'impresa incaricata dell'esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nella lettera di invito e/o nel contratto.
2) In siffatto caso il responsabile del servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte dei lavori, delle forniture o dei servizi, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza o dal ritardo.

Art. 34
Disposizioni di coordinamento

1) Sono esclusi dal presente Regolamento le provviste ed i servizi disciplinati dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, entro i limiti degli stessi indicati.
2) Il presente regolamento abroga il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 23.05.2008 e qualsiasi altra disposizione regolamentare dell'ente in contrasto con lo stesso, con particolare riferimento a quanto contenuto nel regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 35
Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni statutarie.